



**COMUNE DI ARENZANO**  
*Provincia di Genova*

**PROGETTO DI UTILIZZO DELLE  
AREE DEMANIALI  
- P. U. A. -**

**NORME DI ATTUAZIONE**

## **INDICE**

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

### **Titolo II - STRUTTURE BALNEARI**

- Art. 3 - Spiagge libere
- Art. 4 - Spiagge libere attrezzate
- Art. 5 - Concessioni a carattere sociale e sportivo
- Art. 6 - Stabilimenti balneari
- Art. 7 - Manufatti
- Art. 8 - Modalità di installazione – rimozione dei manufatti precari e temporanei
- Art. 9 - Gavitelli e corpi morti

### **Titolo III - DISCIPLINA DELL' ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE**

- Art. 10 - Competenze della Capitaneria di Porto
- Art. 11 - Periodo di attività
- Art. 12 - Divieto di balneazione
- Art. 13 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari
- Art. 14 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime
- Art. 15 - Pulizia degli arenili
- Art. 16 - Disciplina manifestazioni turistico - sportive

### **Titolo IV - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI**

- Art. 17 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 18 - Rinvii



## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

La presente regolamentazione disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in ordine all'utilizzo ed alla conservazione delle aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale situati sul territorio comunale, ad eccezione dell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105, comma 2 e lettera l) del D. Lgs. n° 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 9 della Legge n° 88 del 16/03/2001. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di trasparenza per perseguire e consolidare gli usi pubblici e collettivi degli arenili e del mare nonché al conseguimento (per i fini turistici, sportivi, sociali e del tempo libero) della tutela dell'ambiente marino. L'obiettivo prioritario della gestione del demanio marittimo è la conservazione e la valorizzazione dello stesso che nel perseguire i fini turistici, sportivi, sociali e del tempo libero deve sviluppare occupazione e quindi essere fonte di reddito.

### **Art. 2 - Definizioni**

I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli artt. 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

## **Titolo II - STRUTTURE BALNEARI**

### **Art. 3 - Spiagge libere**

1. La spiaggia libera è un'area demaniale marittima, libera da concessioni, divieti e vincoli (se non quelli stabiliti dalle Autorità competenti) idonea per la balneazione ed utilizzata a fini turistici - ricreativi in cui l'accesso e la sosta sono liberi e gratuiti.
2. Nelle spiagge libere è solamente consentito sistemare, per uso personale, a titolo gratuito e limitatamente alle ore diurne, ombrelloni e sedie a sdraio o di altro tipo che devono comunque essere rimosse entro e non oltre le ore 20,00 del giorno di utilizzo.
3. È vietato abbandonare oggetti e/o rifiuti di ogni genere e/o tipologia, contribuendo così al mantenimento dell'ordine ed alla pulizia dell'arenile e delle acque marine.

### **Art. 4 - Spiagge libere attrezzate**

- 1) Le spiagge libere attrezzate sono aree demaniali marittime date in concessione ad Enti pubblici che erogano servizi legati alla balneazione.
- 2) Gli obblighi per concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate
- 3) Nelle spiagge libere attrezzate, come previsto dalle "Linee guida" approvate con DGR n. 512/2004, l'accesso è libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici. L'eventuale noleggio di ombrelloni, lettini, sdraio avviene giornalmente e su richiesta, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione ed il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni attrezzatura del gestore.



- 4) Il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello recante la dicitura "spiaggia libera attrezzata con servizi essenziali gratuiti". I servizi facoltativi a pagamento devono essere elencati ed esposti al pubblico con le rispettive tariffe.

## **Art. 5 - Concessioni a carattere sociale e sportivo**

In linea con il principio di tutela dell'interesse pubblico e collettivo degli arenili e delle acque marine, le società ed i circoli sportivi che esercitano attività nautiche, a carattere natatorio e di pesca dilettantistica hanno titolo ad esercitare attività sportiva, promozionale, sociale e di tempo libero di carattere collettivo fatto salvo il pubblico interesse. L'arenile in concessione può essere occupato per non più della metà della concessione con cabine, spogliatoi, servizi, punti di ristoro, imbarcazioni e natanti di qualsiasi tipo che a salvaguardia del principio di tutela dell'interesse pubblico e collettivo degli arenili sono di proprietà del circolo o società concessionaria. Anche per queste tipologie di concessioni il transito e la sosta sono liberi e gratuiti. Per tanto occorre individuare un'area libera di passaggio. Al fine di valorizzare l'arenile il concessionario è obbligato a gestire la concessione alla stregua delle spiagge libere attrezzate come definito al precedente art. 22 ad esclusione del comma 3.

## **Art. 6 - Stabilimenti balneari**

1. Gli stabilimenti balneari sono strutture poste sull'arenile e/o sullo specchio acqueo antistante ove vi siano cabine, spogliatoi, servizi, punto di ristoro ed attrezzature balneari posizionate a prescindere dall'attività richiesta.
2. L'attività di stabilimento balneare è soggetta al possesso della regolare concessione demaniale marittima, alla presentazione da parte degli interessati della Denuncia di Inizio Attività ed al possesso di idonea autorizzazione sanitaria.
3. Il concessionario dello stabilimento balneare si deve impegnare ad effettuare le proprie attività perseguendo la valorizzazione e la promozione del territorio. Nello specifico il concessionario si deve impegnare a:
  - A) garantire la totale assenza di discriminazione verso tutti i clienti senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e ceti sociali;
  - B) garantire la pulizia dei locali, dei servizi igienici, delle spiagge e l'efficienza delle attrezzature di salvataggio e pronto soccorso;
  - C) scaricare le acque reflue in rete fognaria alla quale deve essere regolarmente allacciato;
  - D) utilizzare dispositivi che riducono il quantitativo di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce;
  - E) illustrare ai clienti su come evitare spreco ed uso improprio di acqua, sapone e detersivo nelle toilette, docce e bagni ed in tutti gli altri punti di utilizzo, attraverso l'affissione di cartelli informativi;
  - F) mantenere costantemente puliti gli arenili in concessione;
  - G) disporre in ogni toilette, o in prossimità di queste, di un adeguato cestino per i rifiuti;
  - H) disporre di un numero sufficiente di contenitori dei rifiuti (compresi quelli per lo spegnimento di mozziconi di sigaretta e simili), posizionati in modo razionale, muniti di coperchio e periodicamente lavati e disinfettati;
  - I) dare priorità alla raccolta differenziata dei rifiuti per le proprie attività e sensibilizzare i clienti tramite l'utilizzo di apposita cartellonistica informativa;



- J) evitare intorbidamento delle acque, formazione di schiume e danno all'ecosistema marino, in particolare durante la manutenzione degli arenili;
4. Il concessionario si deve impegnare ad adottare comportamenti con l'obiettivo del risparmio energetico attuando né rinunce, né privazioni ma eliminando prioritariamente gli sprechi. Dato ciò si ritiene necessaria l'attuazione di azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici incentivando l'adozione di energia alternativa.

## **Art. 7 - Manufatti**

1. L'installazione di manufatti collocati all'interno delle aree date in concessione potrà avvenire secondo le previsioni, le modalità, le caratteristiche e le dimensioni contenute negli atti di pianificazione urbanistica.
2. E' consentita la posa in opera di postazioni stagionali realizzate con materiale facilmente rimovibile, a basso impatto ambientale, per il rimessaggio delle attrezzature necessarie per la sicurezza, la sorveglianza e la gestione delle attività balneari, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) per la loro realizzazione dovrà essere adoperato esclusivamente il legno al color naturale o verniciato dei colori prescritti in sede di autorizzazione;
  - b) è vietata la realizzazione di fondazioni o piattaforme in cemento o in muratura salvo deroghe riconducibili a necessità di utilità pubblica oltre al conseguimento di specifica autorizzazione dell'Autorità Regionale;
  - c) è consentito esclusivamente un ancoraggio al suolo di facile rimozione e la realizzazione di pedane in legno da togliere al momento della rimozione del manufatto stesso;
  - d) è inoltre consentita l'istallazione di strutture ombreggianti in tela o materiale leggero per il soggiorno del personale di sorveglianza e di gestione. Lo schema tipologico e dimensionale del manufatto in legno, che dovrà essere di volta in volta allegato alle singole concessioni, è quello individuato nell'allegato n° 2 al presente regolamento.

## **Art. 8 Modalità di installazione – rimozione dei manufatti**

1. L'installazione dei manufatti precari e temporanei di cui all'articolo precedente potrà avvenire 30 giorni prima dell'inizio della stagione balneare previsto di volta in volta dalle specifiche ordinanze sindacali.
2. Nel periodo di chiusura, che normalmente coincide con il periodo al di fuori della stagione balneare, fatti salvi i periodi previsti successivamente per le operazioni propedeutiche alla chiusura e riapertura dell'impianto di balneazione e comunque dal 15 ottobre al 30 aprile dovranno essere smontate e rimosse tutte le opere/strutture di facile rimozione con esclusione dei chioschi bar. Le opere/strutture quali asserviti al bar (dehors), gabinetti, docce e servizi per disabili potranno essere lasciati in opera qualora all'interno dell'impianto si effettui l'attività elioterapeutica nel periodo invernale con le modalità sotto indicate. A questo proposito i concessionari/gestori dovranno avanzare all'ufficio competente del Comune di Arenzano idonea domanda al fine di ottenere l'autorizzazione, specificando il periodo di apertura della struttura per esercitare l'attività, che deve essere svolta in via continuativa. L'Amministrazione Comunale dovrà individuare un periodo minimo di apertura delle strutture.
3. In caso di elioterapia: può essere mantenuto il 10% delle cabine in dotazione fino ad un massimo di 10, nonché spogliatoi, servizi igienici e docce nel numero minimo di uno, fino ad un massimo del 10% delle strutture montate durante la stagione balneare. Dovranno altresì essere garantiti i servizi



indispensabili alla fruibilità da parte dei disabili. Quanto sopra fermo restando le altre eventuali autorizzazioni edilizie, commerciali, etc.

4. Qualora non vengano rispettati i termini di cui al precedente comma 4 del presente articolo, tali manufatti verranno considerati abusivi e rimossi con le procedure di cui all'art. 19 del presente regolamento.

### **Art. 9 - Gavitelli e corpi morti**

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione, i concessionari possono installare, previa concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivo di piattaforme di sosta per i bagnati (la cui superficie dovrà essere assommata nel titolo concessorio).
2. I gavitelli possono essere posizionati dal 1° maggio e devono essere rimossi entro e non oltre il 15 ottobre. I concessionari che non rimuovono tali gavitelli saranno sanzionati a norma di legge e sarà addebitata loro la spesa necessaria per la rimozione disposta dal Comune.
3. E fatto divieto di ormeggio fino a 200 m in tutta la zona antistante l'area demaniale marittima ad eccezione delle corsie di lancio.
4. L'ormeggio è consentito solo presso i gavitelli e le boe posizionate nelle zone individuate dall'autorità comunale competente che è titolare della concessione e ne gestisce l'utilizzo (modi, tempi e canoni).

## **Titolo III DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE**

### **Art. 10 - Competenze della Capitaneria di Porto**

Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale e della locazione o noleggio di natanti da diporto, saranno emanate con provvedimenti dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo competente per territorio.

### **Art. 11 - Periodo di attività**

L'attività di balneazione potrà essere esercitata nel periodo previsto compreso tra il 1° maggio e terminare il 30 settembre di ogni anno. Le attività inerenti l'esercizio delle strutture balneari è consentita un mese prima ed uno dopo il periodo di balneazione. La parziale utilizzazione della concessione di norma non è ammessa se non con motivata specifica autorizzazione comunale.

### **Art. 12 - Divieto di balneazione**

La balneazione è vietata nelle zone che di volta in volta verranno definite non idonee a tale scopo dall'Autorità Sanitaria competente. Il divieto di balneazione è formalizzato con ordinanza del Sindaco. Il divieto, che può essere temporaneo oppure permanente, deve essere portato a conoscenza mediante esposizione al pubblico mediante cartelli di segnalazione. La qualità e l'idoneità delle acque di balneazione sono regolamentate dalla Legge n° 470/82 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 13 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari**



1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico negli orari previsti dalla annuale ordinanza sindacale.
2. I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:
  - copia del presente progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali;
  - copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dall’Autorità Marittima in materia di balneazione;
  - copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;
  - cartello indicante gli estremi della concessione demaniale la quale dovrà essere comunque reperibile all’interno della struttura;
  - per gli stabilimenti balneari, l’insegna con la propria denominazione e copia della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.);
3. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in contenitori chiusi e conferiti al più vicino centro di raccolta, in attesa dell’asporto da parte degli incaricati del servizio dei rifiuti urbani. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l’eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.
4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione e la sicurezza dei bagnanti.
5. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
6. Su richiesta del Comune, il concessionario, al fine di consentire l’accesso all’arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione, perpendicolare alla battigia.
7. I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a 1,30 m, da destinare al ricovero di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
8. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di idonei estintori nei locali destinati al pubblico ristoro. In loro aggiunta, la struttura balneare dovrà essere dotata di un estintore ogni venticinque metri lineari o frazione di essi del fronte cabine e comunque in numero non inferiore a tre per ogni struttura.
9. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento idoneo ed autorizzato.
10. È vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
1. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n° 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.





2. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi.
3. Salvo specifica autorizzazione comunale è vietato il posizionamento di piattaforme galleggianti;
4. È vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi ecc.), di bombole di gas e di altri combustibili;
5. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine nell'ambito della concessione;
6. Le strutture balneari dovranno garantire un assistente bagnante ogni 80 metri lineari di fronte mare (correlato a multipli di 80 metri lineari e non a sue frazioni e cioè un assistente bagnante fino a 80 metri lineari), ed una postazione, collocata in posizione centrale, ogni 80 metri lineari;
7. I concessionari o gestori sono autorizzati a recintare le aree loro concesse, ad eccezione della fascia di 5 metri lineari dalla battigia o 3 metri lineari nei casi di erosione, utilizzando un sistema di paletti a giorno di altezza non superiore a 1,30 metri lineari. Il tipo di recinzione dovrà essere preventivamente realizzato solo in legno ed in cordame. È sempre vietata qualunque tipo di recinzione parallela alla linea di costa che costituisca limitazione al libero accesso all'arenile;
8. Dovrà essere garantito il transito pedonale attraverso l'area in concessione per coloro che intendano raggiungere gli arenili pubblici qualora, nelle immediate vicinanze, non esistano corridoi allo scopo individuate e comunque deve sempre essere garantito il libero e gratuito transito alla fascia di battigia;
9. Lo specchio acqueo antistante la concessione dovrà essere opportunamente delimitato al fine di realizzare il corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, con le indicazioni riportate nell'ordinanza annuale dell'autorità marittima;
10. L'autorizzazione ad esercitare la locazione nelle strutture balneari dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati iole, canoe, patini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4,00 m<sup>2</sup>, dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.
11. L'autorizzazione ad esercitare la locazione e il noleggio nelle strutture balneari di natanti a vela con superficie velica superiore a 4,00 m<sup>2</sup> e tutte le altre unità da diporto a motore dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima. Tale attività dovrà inoltre essere autorizzata dalla competente Autorità Marittima sulla scorta di specifiche norme regolamentari.
12. Le modalità di utilizzo dei natanti da locare sono disciplinate con ordinanza dall'Autorità Marittima competente.

## **Art. 14 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime**

1. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree demaniali marittime sono disciplinate dalla Competente Autorità Marittima, dal presente regolamento e da quello relativo alla disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
3. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante dovrà avvenire:





- a) esclusivamente nel periodo e negli orari previsti nelle annuali ordinanze sindacali per la balneazione;
- b) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
- c) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica.

## **Art. 15 - Pulizia degli arenili**

1. La pulizia delle spiagge e degli arenili in concessione, nonché delle zone di libero transito e degli specchi acquei antistanti dovrà avvenire a cura e spese del concessionario.
2. La pulizia delle spiagge libere e degli arenili viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto delegato.
3. Durante la stagione invernale, ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia delle spiagge con frequenza minima quindicinale, ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).
4. In caso di mareggiate, i concessionari provvederanno alla rimozione di tutti i rifiuti spiaggiati non appena le condizioni di meteo - marine lo consentiranno. Tale intervento di pulizia straordinaria dovrà comunque essere effettuato entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. È vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia.
6. Tutti i concessionari devono gestire i rifiuti prodotti nei modi previsti dalle vigenti normative. È consentita a tal fine la realizzazione di manufatti al fine di creare appositi luoghi per il deposito dei rifiuti solidi. È consigliato l'utilizzo di raccoglitori opportunamente mascherati da leggere strutture lignee o fioriere. Sono consentiti consorzi tra concessionari confinanti per creare opportune isole ecologiche al fine di poter ottimizzare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti operazione questa obbligatoria e non facoltativa.

## **Art. 16 - Disciplina manifestazioni turistico sportive**

1. Le manifestazioni turistico - sportive di qualsiasi genere che si svolgono in aree di mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dall'autorità marittima alla quale devono essere inviate le istanze per la relativa autorizzazione.
2. Negli altri casi (fascia di mare riservata alla balneazione ed arenili) le stesse dovranno essere autorizzate dal Comune.

## **TITOLO IV - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 17 - Vigilanza e sanzioni**

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune che può effettuare sopralluoghi e controlli. Il Comune stesso con il proprio decentramento tramite forme di presidio sociale, può svolgere funzioni di verifica del vigente Regolamento.



2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione demaniale marittima.
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
4. È fatto obbligo a chiunque di osservare le norme del presente regolamento ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esecuzione delle presenti norme.
6. I contravventori alle presenti norme, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge n° 50 del 11/02/1971 sulla navigazione da porto ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

### **Art. 18 - Rinvii**

1. Per gli aspetti procedurali e normativi non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina d'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alle norme contenute negli atti di pianificazione urbanistica generale o attuativi nonché negli atti di indirizzo gestionale individuati dalla Giunta Comunale.

